

ORDINANZA 28 febbraio 2006.

**Integrazione della composizione della Unità centrale di crisi per l'influenza aviaria.**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per le prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazione, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 2006 recante istituzione dell'unità centrale di crisi per l'influenza aviaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2006;

Considerato che le funzioni e le attività svolte dall'unità centrale di crisi su indicata comprendono sia le attività di programmazione e coordinamento preventivo contro la malattia, denominata fase ordinaria, che quelle operative e di intervento in caso di effettivo manifestarsi della malattia, detta fase di emergenza;

Ritenuto che per l'espletamento dei compiti e delle funzioni proprie della predetta unità centrale di crisi si rende opportuno prevedere il ricorso alle competenze e alle attribuzioni istituzionalmente demandate al Ministero della difesa, e in particolare alla direzione generale della sanità militare (DIFESAN), sin dalla fase ordinaria di programmazione e coordinamento delle attività, in modo da assicurare, all'occorrenza, l'immediata disponibilità del supporto operativo, strumentale e tecnico-logistico di detta Amministrazione;

Ritenuto necessario, pertanto, integrare la composizione della già citata unità centrale di crisi, con la previsione di un rappresentante della direzione generale sanità militare del Ministero della difesa;

Decreta:

#### Articolo unico

1. La composizione dell'unità centrale di crisi di cui al decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2006, citato in preambolo, è integrata con l'aggiunta di un membro in rappresentanza della direzione generale sanità militare (DIFESAN) del Ministero della difesa; conseguentemente, nell'allegato A al decreto 9 gennaio 2006, nella parte relativa alla «composizione» della predetta unità centrale di crisi, è aggiunta la seguente frase: «un rappresentante della direzione generale sanità militare (DIFESAN) del Ministero della difesa».

Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

*Il Ministro:* STORAGE

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2006  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 184

06A03438

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 marzo 2006.

**Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni sull'erogazione dei progetti ritenuti ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2003.**

#### IL DIRETTORE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto 3 luglio 2003 ed in particolare gli articoli, 7, 12 e 14;

Visto il punto 9 «Erogazione» della nota n. 1298512 del 19 aprile 2004 concernente linee guida per le fasi di rendicontazione ed in particolare;

Visto l'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Considerato che le norme che regolano la contabilità generale dello Stato — circa i tempi di attribuzione annuale degli stanziamenti di cassa, la gestione e la permanenza nel bilancio dello Stato di somme impegnate negli esercizi precedenti a quello in corso — non consentono una preventiva determinazione dei tempi di erogazione delle quote di cofinanziamento;

Considerata la necessità di tenere conto degli effettivi tempi di erogazione delle somme dovute per le richieste di liquidazione, positivamente istruite, relativamente alla durata dei progetti ritenuti ammissibili ai sensi del decreto 3 luglio 2003, con riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto 3 luglio 2003;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Per i progetti di cui al decreto ministeriale 3 luglio 2003 ammessi a cofinanziamento, per i quali sia stata presentata richiesta di erogazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto ministeriale 3 luglio 2003 e non sia intervenuto il relativo provvedimento di liquidazione, la decorrenza dei termini previsti per la conclusione del progetto dall'art. 7, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 3 luglio 2003, anche in relazione al disposto del successivo art. 14, è sospesa per il periodo intercorrente tra la data della comunicazione della conclusione della relativa istruttoria avente esito positivo e quella del provvedimento di liquidazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il termine previsto per la conclusione del progetto, o quello maggiore, per effetto della proroga eventualmente concessa ai sensi dell'art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 luglio 2003, riprende a decorrere dalla data del provvedimento di liquidazione. Conseguentemente, i progetti devono essere conclusi entro il termine finale da computarsi senza tener conto del periodo di sospensione di cui al comma 1.